



Ufficio stampa

Rassegna stampa

martedì 25 giugno 2013

Il Sole 24 Ore

Entro luglio le proposte sulmue Patto di stabilità
25/06/13 *Pubblica amministrazione*

3

L'Anci annulla la gara per la riscossione
25/06/13 *Pubblica amministrazione*

4

Al lavoro nella Pa anche gli over 65
25/06/13 *Pubblica amministrazione*

5

Italia Oggi

P.a., la pensione può attendere
25/06/13 *Pubblica amministrazione*

6

Prenotazione dell'incentivo per le p.a.
25/06/13 *Pubblica amministrazione*

7

Incontro con l'Anci. La promessa dell'esecutivo

Entro luglio le proposte su Imu e Patto di stabilità

ROMA

Una volta chiuso il dossier Iva il governo si metterà al lavoro sull'Imu. Con l'impegno di sottoporre ai sindaci una proposta articolata entro fine luglio o al massimo agli inizi di agosto. A confermarlo è stato il premier Enrico Letta nel corso dell'incontro di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi con i vertici dell'Anci. Nel frattempo, ha assicurato il presidente del Consiglio, partiranno dei tavoli tecnici sui temi più caldi.

A cominciare dal futuro dell'imposta municipale e del Patto di stabilità interno. Sul primo punto - ha spiegato il vicepresidente dell'associazione Guido Castelli - uno dei nodi da sciogliere è come attivare «il fondo di perequazione per compensare le mancate entrate ai comuni causate dalla sospensione della rata di giugno sulla prima casa». E, restando in ambito fiscale, non va poi dimenticato il ruolo di Equitalia che da gen-

naio cesserà le sue attività di riscossione per conto dei municipi ma che deve ai Comuni ancora 11 miliardi. E arriviamo così al Patto di stabilità e alla proposta dei sindaci di esentare dai vincoli gli interventi per il dissesto idrogeologico e l'edilizia scolastica. Ma è una discussione che andrà necessariamente collegata al confronto in sede Ue sulla golden rule per gli investimenti.

Di incontro positivo hanno parlato tutti i protagonisti al tavolo. A cominciare dal presidente facente funzioni dell'Anci, Alessandro Cattaneo, che ha tuttavia ricordato come i i primi cittadini si attendano che il «Governo passi dalle parole ai fatti». E per il ministro degli Affari regionali, Graziano Delrio, non potrà che essere così: «Coni Comuni - ha assicurato - c'è una forte alleanza, che sarà strategica in questo momento per portare il Paese fuori dalla crisi».

Eu. B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova società. Piani da rivedere

L'Anci annulla la gara per la riscossione

Per AnciRiscossioni è tutto da rifare. L'infinito caos normativo sulle entrate locali fa tramontare ancor prima del suo debutto effettivo sul campo la società ipotizzata dall'associazione dei Comuni per sostenere i sindaci nella riscossione dei tributi, e porta all'annullamento della gara che era stata effettuata per l'individuazione del partner tecnico: nella graduatoria provvisoria aveva primeggiato la Romeo Gestioni (si veda Il Sole 24 Ore del 15 marzo), seguita dal gruppo Maggioli, dal raggruppamento temporaneo Ica-Abaco e da Engineering. La gara, però, non era arrivata al traguardo dell'aggiudicazione, perché le offerte tecniche erano ancora sotto esame e soprattutto il quadro delle regole era lontano dall'essere definito.

A soffocare sul nascere il progetto iniziale è infatti l'interminabile confusione delle regole sulla riscossione comunale, che a due anni dall'avvio della «riforma» è caratterizzata solo dal susseguirsi di proroghe dell'addio di Equitalia senza che si sia intervenuti sulle regole a regime. Quella dell'associazione dei Comuni, comunque, non è ovvia-

mente un'uscita di scena, perché l'idea è quella di «procedere, anche in collaborazione con i soggetti privati che hanno avanzato le proprie candidature, ad ipotesi operative di supporto ai Comuni più flessibili»: per esempio una struttura più articolata sul territorio, in linea con una tendenza alla "regionalizzazione" avviata dalla gara già chiusa in Emilia Romagna secondo un modello a cui ora lavorano anche altri territori.

Tutto dipende però dalle evoluzioni normative, che l'associazione dei sindaci considera «non più rinviabili». In questo senso, la partita si gioca soprattutto sul terreno della delega fiscale, che il Parlamento ha appena ricominciato ad esaminare nella commissione Finanze guidata da Daniele Capezzone (Pdl), che punta a concludere in poche settimane il lavoro in sede referente. Lo stesso Dl 69/2013, che ha introdotto la nuova proroga di Equitalia, considera del resto «inderogabile» la data del 31 dicembre 2013 per l'avvio della nuova riscossione locale.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Welfare. Il Tar Lazio annulla la circolare 2/2012 della Funzione pubblica sul recesso d'ufficio per chi ha raggiunto i requisiti per l'assegno

Al lavoro nella Pa anche gli over 65

Per i giudici la riforma favorisce il prolungamento del rapporto di impiego

32

Fabio Venanzi

La **riforma previdenziale nella pubblica amministrazione** non può essere utilizzata per mandare in pensione di vecchiaia tutti coloro che hanno raggiunto i 65 anni. Il Tar Lazio ha annullato uno stralcio della circolare 2 del dipartimento della Funzione pubblica nella parte in cui prevede il collocamento a riposo d'ufficio al compimento del 65esimo anno di età nei confronti di quei dipendenti che entro il 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l'accesso a un trattamento pensionistico di-

GLI EFFETTI

Amministrazioni indotte a revocare in autotutela i provvedimenti di messa a riposo per chi ha maturato il diritto nel 2011

verso dalla pensione di vecchiaia. Il contenuto della circolare era stato condiviso con i ministeri del Lavoro, dell'Economia e con lo stesso Inps.

Per meglio comprendere la portata della sentenza 2446/2012 è necessario riepilogare cosa è accaduto con l'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero. L'articolo 24 del Dl 201/2011 ha innalzato i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nonché quelli contributivi per l'accesso alla pensione anticipata (ex anzianità) superando il sistema delle quote, delle finestre mobili e prevedendo elevate anzianità

contributive (per il 2013, 41 anni e 5 mesi per le donne, +1 anno per gli uomini). Il comma 14 precisa che i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 2011.

Nel caso in sentenza, il ministero della Giustizia aveva collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, un proprio dipendente che già nel 2011 aveva oltre 40 anni di contributi, dando seguito a quanto previsto dalla circolare citata. Il ricorrente sosteneva di poter permanere in servizio fino al raggiungimento del nuovo limite anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia (66 anni oltre gli incrementi legati alla speranza di vita).

I giudici amministrativi hanno ritenuto convincenti gli elementi, aderendo all'interpretazione, secondo cui, a domanda, i nuovi requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia trovano applicazione a coloro che alla data del 31 dicembre 2011 avevano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, ma non quelli per la pensione di vecchiaia.

La sentenza prosegue affermando che va preferita l'interpretazione normativa che favorisce il prolungamento del rapporto di impiego anziché quella opposta (sostenuta dall'Amministrazione resistente) che invece "anticipa" la risoluzione. La sentenza ammette, altresì, che il comma 14 dell'articolo 24 si presta a essere interpretato in entrambi i sensi, e che argomenti decisivi non sono traibili neppure dal comma 3 del ci-

tato articolo che prevede la certificazione del diritto acquisito su istanza del lavoratore. Gli effetti della sentenza, di fatto, inducono le Pubbliche amministrazioni a revocare in autotutela tutti quegli atti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (di norma 65 anni) nei confronti di quei lavoratori che entro il 2011 hanno comunque maturato un diritto a pensione a qualsiasi titolo.

È da segnalare però che nel dispositivo non viene menzionato il comma 4 che prevede, per gli iscritti alle forme esclusive e sostitutive della medesima, la "incentivazione" del proseguimento dell'attività lavorativa - fermi restando i limiti ordinali - che nel pubblico impiego sono fissati al compimento del 65esimo anno di età (articolo 4 del Dpr 1092/1973).

Inoltre, l'effetto della sentenza che in prima battuta potrebbe far pensare a una minore spesa pensionistica, tradurrà i propri effetti con un maggior assegno. Infatti, grazie al comma 2, dal 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, il calcolo della quota di pensione corrispondente a tali anzianità avverrà secondo il metodo di calcolo contributivo.

Motivo per cui, poiché il ricorrente alla fine del 2011 aveva un'anzianità contributiva superiore a 40 anni, maturerà ulteriori quote di pensione relativamente alle anzianità riferite al periodo gennaio 2012 - marzo 2014, data di cessazione per raggiungimento dei nuovi limiti anagrafici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Tar Lazio ha ribaltato l'orientamento della Funzione pubblica sulla legge Fornero

P.a., la pensione può attendere

Gli statali possono restare in servizio fino a 70 anni

Pagina a cura
 DI DANIELE CIRIOLI

Ecco che cosa cambia

Circ. n. 22/2012	Imponesse alle p.a. di licenziare i dipendenti che, nell'anno 2011, avessero già maturato i requisiti per una pensione, di vecchiaia o di anzianità (per questa parte la circolare è annullata dal Tar)
Sent. n. 2446/2013	Il collocamento a riposo (licenziamento) è obbligatorio per la p.a. nella sola ipotesi in cui il dipendente abbia maturato i requisiti sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità. In altre ipotesi, è facoltà del lavoratore avvalersi dei nuovi requisiti

I dipendenti pubblici, a domanda, possono restare in servizio fino ai 70 anni d'età per migliorare la pensione. L'amministrazione, infatti, non deve e non può collocare a riposo i lavoratori che abbiano raggiunto i limiti d'età per la permanenza in servizio fissato a 65 anni (c.d. limite ordinamentale). Lo ha stabilito il Tar Lazio nella sentenza n. 2446/13, ribaltando l'indirizzo interpretativo della riforma Fornero della pensioni per il settore pubblico e annullando la circolare n. 2/2012 dell'allora ministro per la p.a. Filippo Patroni Griffi, condivisa con ministero del lavoro, ministero dell'economia e Inps (su *Italia-Oggi* del 9 marzo 2012).

La pronuncia decide il ricorso di un direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, collocato a riposo dal 1° gennaio 2013 per raggiunti limiti d'età, avendo compiuto 65 anni a dicembre 2012. Il dirigente invece avrebbe pre-

ferito restare a lavoro un altro anno, fino ai 66 anni d'età fissati quale requisito (età) per la pensione di vecchiaia. La questione è decisa con una diversa interpretazione della deroga prevista dalla riforma Fornero, la quale stabilisce che la vecchia disciplina continua a valere per i soggetti che maturano i requisiti di pensione entro il 31 dicembre 2011 (comma 14, dell'art. 24, del dl n. 201/2011). Da tale deroga la

circolare n. 2/2012 aveva tratto un vincolo per le p.a.: l'obbligo di collocare a riposo a partire dal 2012, al compimento di 65 anni (limite ordinamentale), i dipendenti che nel 2011 erano in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) o della «quota» (era 96) o comunque dei requisiti per una pensione; ciò in quanto la riforma Fornero non ha modificato il regime della permanenza in servizio, con la conseguenza di

continuare a costituire il tetto massimo di servizio fino a garantire la decorrenza della pensione, ma mai oltre. Ma per il Tar quella deroga non dice esattamente questo; anzi, afferma il contrario. Per arrivare alle proprie conclusioni, il tribunale prende in esame e confronta la predetta deroga (comma 14 dell'art. 24 del dl n. 201/2011) con un'altra deroga, cioè quella che consente al lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità previsti dalla normativa previgente la riforma Fornero di avere la pensione sulla base della vecchie norme potendone richiedere anche la certificazione del diritto (comma 3, dell'art. 24, del dl n. 201/2011). Secondo il Tar, mentre quest'ultima deroga (comma 3) configura un diritto soggettivo dei lavoratori, l'altra deroga (comma 14) stabilisce gli effetti temporali della riforma, a prescindere dalla volontà del lavoratore. La prima (comma 3) è una salvaguardia che rende, a domanda, inopponibile al lavoratore tutta la riforma

della pensioni; la seconda (comma 14) si presta a due letture. La prima lettura, seguita dalla circolare n. 2/2012, è quella per cui il legislatore ha voluto stabilire che, l'aver maturato al 31 dicembre 2011 il diritto a una pensione (nel caso della sentenza: la pensione di anzianità), rende inapplicabili i nuovi requisiti per l'altra pensione previsti dalla riforma Fornero (nel caso della sentenza: la pensione di vecchiaia, quindi la permanenza in servizio fino a 66 anni di età). La seconda lettura, seguita dal Tar, vuole invece l'inapplicabilità dei nuovi requisiti di pensione introdotti dalla riforma Fornero nei confronti dei lavoratori che, al 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia «e» quelli per la pensione di vecchiaia.



La sentenza del
 Tar Lazio sul sito
www.italiaoggi.it/
 documenti

Pagina 27

IN EDICOLA

Italia Oggi

DEI TRAZIONI PREZZALI
 SU ISTRUZIONI FINANZIARIE
 PER IL MERCATO

IN EDICOLA

Italia Oggi

DEI TRAZIONI PREZZALI
 SU ISTRUZIONI FINANZIARIE
 PER IL MERCATO

CONTO TERMICO

Prenotazione dell'incentivo per le p.a.

Dal 17 giugno le pubbliche amministrazioni possono presentare le richieste di prenotazione degli incentivi del conto termico.

Le richieste devono essere presentate esclusivamente per via telematica mediante l'applicazione informatica portaltermico disponibile sul portale del Gse (<https://applicazioni.gse.it>). La domanda può essere presentata per tutte le tipologie di intervento: isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione; installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest e sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Pagina 29

10 **Incbazioni in Cde**
 Online moduli per auto-certificarsi

Dal 17 giugno le pubbliche amministrazioni possono presentare le richieste di prenotazione degli incentivi del conto termico. Le richieste devono essere presentate esclusivamente per via telematica mediante l'applicazione informatica portaltermico disponibile sul portale del Gse (<https://applicazioni.gse.it>). La domanda può essere presentata per tutte le tipologie di intervento: isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione; installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest e sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

11 **Il debito riproposto**
 dalla Cde alla Cde

IL DECRETO DEL FARE